



Comune di Gallio
Provincia di Vicenza

Regolamento comunale sugli accordi sociali

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 22 del 31 maggio 2013

Articolo 1

E' istituito, presso il Comune di Gallio, il Registro Comunale sugli accordi sociali, per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento è considerato accordo sociale il rapporto tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi o da motivi di reciproca assistenza economica, materiale e/o morale ed aventi dimora abituale nel Comune di Gallio da almeno un anno.
2. Il Comune di Gallio, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'accordo sociale e ne promuove il pubblico rispetto.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite da un accordo sociale, l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate o assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento, nella legislazione statale, degli accordi sociali, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare, in ogni circostanza, la parità di condizione dei cittadini.

Articolo 3

1. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente Regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.
2. Il regime amministrativo degli accordi sociali si applica ai cittadini italiani e stranieri, residenti anagraficamente nel Comune di Gallio, che costituiscano una famiglia anagrafica, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del DPR 30 maggio 1989, n. 223, accertata in via amministrativa.
3. L'iscrizione in tale elenco può essere chiesta da:
 - a. Due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, o per motivi di reciproca assistenza, materiale e/o morale, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Gallio.
4. Le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredate della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati.
5. Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Gallio, o della reciproca assistenza economica, morale e/o materiale, produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene, altresì, dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate.
6. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nell'elenco.

Articolo 4

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale degli accordi sociali ha rilevanza esclusivamente amministrativa, per fini di cui all'art. 2, comma 3. Essa pertanto non interferisce con il regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra norma di tipo civilistico e, comunque, riservata allo Stato, così come non interferisce con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.